

## ***DIRETTIVA RoHS 2011/65/UE – OPEN SCOPE***

### ***APPLICAZIONE A POMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO***

*Position Paper ANIMA/ASSOPOMPE – Luglio 2019*

#### ***INTRODUZIONE***

Dal 22 luglio 2019 molte tipologie di *apparecchiature elettriche ed elettroniche* (AEE) del mondo delle pompe e dei sistemi di pompaggio in generale rientreranno nell'ambito di applicazione della Direttiva RoHS 2011/65/UE<sup>1</sup> e del relativo decreto di recepimento italiano (D.lgs. 14 Marzo 2014 n° 27<sup>2</sup>) poiché ricadenti nell'ampia categoria 11 "*Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate*".

Tutte le AEE – tranne quelle ricadenti nelle specifiche esclusioni - immesse sul mercato comunitario dal 22 luglio 2019 devono ottemperare alle disposizioni relative alla restrizione di determinate sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente.

Poiché per la RoHS 2011/65/UE un'AEE è una apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste – oltre alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di correnti elettriche e/o campi elettromagnetici - **un'elettropompa, intesa come insieme costituito da componente idraulica e motore elettrico, si configura dunque come AEE e pertanto il fabbricante dell'elettropompa è un fabbricante<sup>3</sup> di AEE.**

<sup>1</sup> testo consolidato e ulteriori aggiornamenti: [http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs\\_eee/legis\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm)

<sup>2</sup> [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14G00037&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14G00037&elenco30giorni=false)

<sup>3</sup> Per la RoHS è "fabbricante" qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. Fate attenzione che è diverso dal concetto di 'produttore' presente nella RAEE.

È bene notare che, sebbene la direttiva si rivolga in primis al fabbricante<sup>4</sup> dell'AEE finale immesso sul mercato, spesso la richiesta di fornire un prodotto conforme ai requisiti della RoHS è avanzata ai costruttori di componenti che, di per sé, non si classificano come AEE ma che sono destinati a diventare parte integrante di un'apparecchiatura inclusa nel campo di applicazione. È questo il motivo per cui spesso si commercializzano componenti "RoHS Compliant" che non sono – e non devono essere – marcati CE secondo la Direttiva RoHS.

### *L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA*

Se è ben chiaro che un'elettropompa è un AEE, possiamo trovarci ad affrontare situazioni particolari.

La fornitura di un "kit di assemblaggio" completo composto da parte idraulica della pompa + motore elettrico + tutta l'eventuale componentistica necessaria al successivo montaggio da parte di un soggetto terzo, equivale alla fornitura di un AEE ed ricade dunque nell'ambito di applicazione della direttiva<sup>5</sup>.

Le pompe azionate da un motore endotermico ma aventi un sistema di azionamento elettrico sono AEE e quindi ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva.

Le elettropompe fornite come ricambi di un AEE già immessa sul mercato sono nell'ambito di applicazione della direttiva poiché AEE esse stesse.

La sola parte idraulica della pompa, priva di motore elettrico, non costituisce un'AEE e quindi l'immissione sul mercato di quest'apparecchiatura non ricade nell'ambito di applicazione della direttiva.

Ricordiamo poi che i requisiti della RoHS devono essere rispettati anche da tutti i componenti venduti come pezzi di ricambio destinati ad AEE già immesse sul mercato senza però il bisogno che tali componenti rechino la marcatura CE per la direttiva RoHS<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Le direttive inquadrate nel New Legislative Framework, come la RoHS 2011/65/CE, coinvolgono tutta la catena distributiva con oneri diversi per fabbricante, mandatario, importatore e distributore.

<sup>5</sup> punto 3.6 del documento 'Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - April 2014'; Poiché in origine le direttive RoHS 2002/95/CE e WEEE 2002/96/CE erano legate tra di loro, è divenuta prassi consolidata ed accettata far riferimento alle FAQ della WEEE2 per quegli aspetti applicabili all'ambito della RoHS2 ma non trattati dalle sue specifiche FAQ

<sup>6</sup> vedere Q7.3 del documento 'RoHS 2 FAQ - 12 December 2012': [http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs\\_eee/pdf/faq.pdf](http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf)

## LE RESTRIZIONI

La direttiva RoHS limita l'utilizzo di determinate sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per l'ambiente.

Gli elementi attualmente sono piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE) a cui dal 22 luglio 2019 si aggiungono ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diisobutilftalato (DIBP).

Per queste sostanze sono previste delle quantità massime tollerate che si determinano non sul peso dell'AEE ma sui suoi singoli componenti costituiti da materiali omogenei ovvero non ulteriormente divisibili tramite un'azione meccanica<sup>7</sup>.

Cadmio	Cd	0,01 % per peso
Piombo	Pb	0,1 % per peso
Mercurio	Hg	
Cromo esavalente	Cr VI (Cr +6)	
Bifenili polibromurati	PBB	
Eteri di difenile polibromurato	PBDE	
Ftalato di bis(2-etilesile)	DEHP <sup>8</sup>	
Benzilbutilftalato	BBP <sup>8</sup>	
Dibutilftalato	DBP <sup>8</sup>	
Diisobutilftalato	DIBP <sup>8</sup>	

## LE ESENZIONI

La direttiva include inoltre un elenco di casi specifici in cui si può beneficiare di deroghe sulle limitazioni imposte. Ciò significa che, in circostanze specifiche, è concessa un'esenzione per permettere l'immissione sul mercato di sostanze in concentrazioni formalmente vietate dalla RoHS. Tali esenzioni sono elencate agli allegati III e IV della direttiva.

Le esenzioni dell'allegato III hanno una validità massima di 5 anni per i prodotti delle categorie dell'allegato I tranne per le categorie 8 e 9<sup>9</sup> la cui durata massima è di 7 anni, mentre le esenzioni dell'allegato IV hanno una validità massima di 7 anni e sono specifiche per le categorie 8 e 9<sup>9</sup>. Queste esenzioni sono concesse a seguito dell'esame della domanda presentata da un operatore economico e sono rinnovabili, non automaticamente, ma a seguito specifica richiesta motivata di almeno un operatore economico inoltrata almeno 18 mesi prima della data di scadenza.

<sup>7</sup> Vedere la definizione 20 all'articolo 3.

<sup>8</sup> Per gli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali, la restrizione relativa a DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica dal 22 luglio 2021.

<sup>9</sup> Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali.

## *ESCLUSIONI*

L'ambito di applicazione della Direttiva prevede poche esclusioni. Quelle applicabili ai prodotti d'interesse Assopompe sono le seguenti:

- 1. alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate (rif. Art 2, 4 c);**
- 2. gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (rif. Art 2, 4 d);**
- 3. le installazioni fisse di grandi dimensioni (rif. Art 2, 4 e);**

Le stesse esclusioni sopracitate sono previste dalla direttiva RAEE pertanto per quanto riguarda gli utensili industriali fissi e le installazioni fisse di grandi dimensioni le FAQ della WEEE<sup>210</sup> rimandano alle FAQ della RoHS<sup>211</sup> allo scopo di evitare possibili contraddizioni.


Queste esclusioni sono state esaminate nel dettaglio dal position paper "DIRETTIVA RAEE 2012/19/EU – OPEN SCOPE APPLICAZIONE A POMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO - Position Paper ANIMA/ASSOPOMPE – Luglio 2018".

---

<sup>10</sup> Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - April 2014.

<sup>11</sup> RoHS 2 FAQ - 12 December 2012.

Si suggerisce dunque il seguente schema esemplificativo per identificare le tipologie di pompe e sistemi di pompaggio che si devono considerare nello scopo della Direttiva RoHS:



## *GLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE*

Ai fini dell'immissione sul mercato, il fabbricante<sup>12</sup>:

- garantisce che l'apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata conformemente alle prescrizioni della Direttiva RoHS 2011/65/UE;
- predispone un'adeguata documentazione tecnica di supporto e attua un'adeguata procedura di controllo della produzione;
- redige una dichiarazione UE di conformità alla direttiva RoHS e appone la marcatura CE sull'apparecchiatura.

Ricordiamo che, per i prodotti che recano la marcatura CE prevista dalla Direttiva Macchine, l'apposizione della stessa indica la conformità a tutte le direttive/regolamenti comunitari applicabili a tale prodotto. Quindi, qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive/regolamenti relativi ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», la marcatura della macchina indica ugualmente che le stesse sono dichiarate conformi anche alle disposizioni sia della RoHS (se applicabile al prodotto) che di tutte le altre direttive/regolamenti applicabili<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Relativamente agli obblighi a carico di fabbricante, mandatario, importatore e distributore vedere gli articoli da 7 a 12 della direttiva Rohs.

<sup>13</sup> art. 5,4 direttiva macchine



**ASSOPOMPE – Associazione Italiana Produttori Pompe** - Assopompe è l'associazione dei costruttori italiani di pompe aperta anche alle aziende commerciali del settore. Gli associati Assopompe producono e commercializzano pompe centrifughe e volumetriche per liquidi destinate ad applicazione in ambito civile, industriale e oil&gas.

Fra le sue finalità prioritarie: informare i soci sugli sviluppi del mercato, promuovere l'aggregazione di risorse e competenze, divulgare conoscenze utili a sostenere la vitalità tecnologica e industriale di un settore importante dell'economia italiana. Il settore rappresentato da Assopompe occupa 7.500 addetti, con un fatturato totale di oltre 1.850 milioni euro e una quota export fatturato del 71%).

**ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA** – è la Federazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria, rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 210.000 addetti per un fatturato di 44,7 miliardi di euro e una quota export/fatturato del 58,5% (dati riferiti al preconsuntivo 2016). I macro settori rappresentati da ANIMA sono: macchine ed impianti per la produzione di energia e per l'industria chimica e petrolifera - montaggio impianti industriali; logistica e movimentazione delle merci; tecnologie ed attrezzature per acqua e prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per l'industria; impianti, macchine prodotti per l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalliche in genere.